



# AWP P&C S.A.

## Rappresentanza Generale per l'Italia

- q **Sede Legale**  
7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
- q **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**  
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- q **Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- q **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**  
02/23.695.1 - [www.allianz-global-assistance.it](http://www.allianz-global-assistance.it) – [info@allianz-assistance.it](mailto:info@allianz-assistance.it)
- q **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“Assistenza - Spese Mediche - Bagaglio\_Automatica”

Edizione Marzo 2019\_c

## Polizza Viaggio

### DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di Assicurazione Viaggio

Compagnia: AWP P&C S.A. sede secondaria per l'Italia

Allianz 

Global Assistance

Prodotto: "AZ3 ASS-SM-BAG-GRUPPI BASIC AUT- Automatica 9593"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, e include, in particolare, le coperture di: Bagaglio, Assistenza alla persona e Spese Mediche, Assistenza legale, Mobile Phone Travel Protection.



#### Che cosa è assicurato?

##### Bagaglio

- Indennizzo in caso di furto, scippo, rapina o mancata riconsegna da parte del Vettore Aereo e incendio del bagaglio personale.
- Rimborso delle spese di prima necessità sostenute in seguito al ritardo nella riconsegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo.

##### Assistenza alla Persona

- In caso di malattia o infortunio avvenuti in viaggio, l'Assicurato può usufruire, 24 ore su 24, di prestazioni di Assistenza per tramite della Centrale Operativa.

Tra le principali prestazioni si segnalano:

- consulenza medica telefonica ed invio di un medico
- trasporto – rientro sanitario
- rientro dei familiari e di uno dei compagni di viaggio assicurati
- rientro dell'Assicurato convalescente
- rientro della salma
- rientro anticipato

##### Spese mediche

- È previsto il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche con attivazione e autorizzazione della Centrale Operativa.

##### Assistenza legale

- È prevista la costituzione della cauzione penale a seguito di fatto colposo dell'Assicurato ed il reperimento di un legale all'estero

##### Mobile Phone Travel Protection

- rimborso del traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi mediante la SIM Card sottratta



#### Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione:

- persone non domiciliate o non residenti in Italia quando fisicamente fuori dai confini italiani;
- viaggi superiori ai 30 giorni;
- viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza.



#### Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, sotto limiti per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo.



#### Dove vale la copertura?

- L'assicurazione copre la destinazione prescelta dall'Assicurato ed identificata nel Pacchetto Viaggio ad essa abbinato.
- Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

L'elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito [www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/](http://www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/).



#### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta.
- Agli effetti dell'operatività delle prestazioni e garanzie assicurative, il Contraente si obbliga a:
- riportare sulle pubblicazioni inerenti i pacchetti turistici le condizioni tutte che regolano le garanzie assicurative e le modalità di inclusione automatica della stessa evidenziando, con apposito logo, la Società assicuratrice.
- sottoporre il testo di stampa alla Società, che provvederà a verificarne il contenuto ed a rilasciare regolare autorizzazione;
- trasmettere alla Società una copia di ciascun programma di viaggio ove è prevista la copertura assicurativa;
- prima dell'acquisto del pacchetto turistico, portare a conoscenza di ciascun Assicurato le conformi condizioni contrattuali che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative;
- al momento della consegna dei documenti di viaggio e comunque prima dell'inizio dello stesso, consegnare il Certificato Assicurativo unitamente all'Informativa Privacy;
- all'atto della prenotazione di ciascun viaggio, trasmettere a Allianz Global Assistance i dati caratteristici del viaggio;

- Ù tutte le comunicazioni del Contraente devono essere fatte per iscritto alla Società;
- Ù effettuare il pagamento dei premi direttamente o per tramite l'eventuale intermediario alla Società rispettando i termini di pagamento previsti.
- Ù mettere a disposizione della Società e dei suoi rappresentanti autorizzati i documenti, gli atti, le registrazioni ed i conti tenuti dal Tour Operator stesso utili per verificare la regolarità contrattuale relativamente al presente contratto.
- Ù rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- Ù ottemperare alle norme Anti-corrruzione;
- Ù osservare le disposizioni in materia di Privacy.



#### Quando e come devo pagare?

- Ù Il Contraente si impegna ad effettuare il pagamento dei premi direttamente o per tramite l'eventuale intermediario alla Società rispettando i termini di pagamento e le modalità previste, per il cui dettaglio si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione e al DIP Aggiuntivo.



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale e, in mancanza di disdetta data da una delle Parti nei termini previsti, è prorogato per un ulteriore anno e così successivamente.

In caso di disdetta, la Società terrà in copertura fino al termine della programmazione in corso tutti i viaggiatori/clienti del Contraente, i cui viaggi/soggiorni siano stati prenotati anteriormente alla data di cessazione del contratto, sempreché per gli stessi il Contraente abbia corrisposto il relativo premio.



#### Come posso disdire la polizza?

- Ù Mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. In assenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

# Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: "AZ3 - ASS\_SM\_BAG GRUPPI\_BASIC\_AUT" 9593

Ed. Marzo\_2019\_ultima edizione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**AWP P&C S.A. Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia;** Viale Brenta,32 - 20139 Milano (Italia)

tel. +39 02 2369 51 sito internet: [www.allianz-global-assistance.it](http://www.allianz-global-assistance.it); e-mail: [info@allianz-assistance.it](mailto:info@allianz-assistance.it);

PEC: [awp.pc@legalmail.it](mailto:awp.pc@legalmail.it)

<b>q</b>	<b>AWP P&amp;C S.A.</b>
<b>q</b>	<b>Sede Legale</b> 7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
<b>q</b>	<b>Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni</b> Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
<b>q</b>	<b>Rappresentanza Generale per l'Italia</b> Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
<b>q</b>	<b>Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail</b> 02/23.695.1 - <a href="http://www.allianz-global-assistance.it">www.allianz-global-assistance.it</a> – <a href="mailto:info@allianz-assistance.it">info@allianz-assistance.it</a>
<b>q</b>	<b>Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni</b>
<b>q</b>	Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a €453.964.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari €17.287.285 di cui versati €17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari €120.834.000.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a €370.699.410 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a €166.814.730. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 154,1% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 335,1%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2018.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet

[https://www.allianz-partners.com/en\\_US/investor-relations.html](https://www.allianz-partners.com/en_US/investor-relations.html) a far data dal 31 maggio di ogni anno.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.



## Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, e sono incluse, in particolare, le coperture di , Assistenza alla persona e Spese Mediche, Bagaglio, Assistenza legale, Mobile phone protection.

### ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

In caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, sono previste le seguenti prestazioni:

- ü consulenza medica telefonica;
- ü invio di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;
- ü segnalazione di un medico specialista all'estero;
- ü trasporto sanitario dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ù rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei, del bacino mediterraneo e della Federazione Russa;</li> <li>Ù assistenza infermieristica dopo il rientro sanitario, per i primi due giorni di assistenza;</li> <li>Ù rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso, fino a € 1.000 per evento;</li> <li>Ù rientro di un minore assicurato accompagnato da un familiare o altra persona designata dall'Assicurato a seguito di infortunio o malattia di quest'ultimo;</li> <li>Ù rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari e di uno dei compagni di viaggio, con lui in viaggio ed assicurati nella medesima pratica, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;</li> <li>Ù viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa-Fed. Russa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;</li> <li>Ù spese di prolungamento soggiorno nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno oltre la data prevista per il rientro, a seguito di malattia o infortunio, od a seguito di smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (purché regolarmente denunciato alle Autorità locali), Allianz Global Assistance rimborsa le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato e per i suoi familiari (o per un compagno di viaggio), purché assicurati, con il limite di € 50,00 al giorno e per un massimo di 3 giorni;</li> <li>Ù rientro dell'assicurato convalescente nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo previsto;</li> <li>Ù reperimento ed invio medicinali urgenti solo per viaggi all'estero;</li> <li>Ù trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto rientro dell'Assicurato convalescente;</li> <li>Ù protezione carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti;</li> <li>Ù trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza;</li> <li>Ù trasferimento di denaro per spese di prima necessità, fino a € 1.000;</li> <li>Ù rimborso spese telefoniche sostenute per contattare la Centrale Operativa fino a € 50.</li> </ul> <p><b>SPESE MEDICHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ù pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche fino ad un capitale di <b>€ 1.000 per viaggi con destinazione Italia; di € 30.000 per viaggi in Europa, di € 30.000 per viaggi nel Mondo e di € 30.000 per viaggi nella Federazione Russa.</b> Le rette di degenza saranno pagate direttamente, con il sotto limite di € 250 al giorno.</li> </ul> <p>Nel limite del capitale sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ù rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero fino a € 500 per viaggi in Italia; per viaggi all'Estero fino a € 2.000;</li> <li>Ù rimborso delle spese visite mediche, farmaceutiche, spese di soccorso e ricerca in mare e montagna fino a € 300 per viaggi in Italia e fino a € 800 per viaggi all'Estero;</li> <li>Ù rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti e/o spese mediche di bordo fino a € 250.</li> <li>Ù per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all'estero e nel limite di € 500,00.</li> </ul>
<b>BAGAGLIO</b>	<p>La garanzia prevede:</p> <p>in caso di furto, rapina, incendio, scippo, mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale, sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ù indennizzo all'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti <b>fino a € 500 per viaggi in Italia e fino a € 1.000 per tutte le altre destinazioni;</b></li> </ul> <p>In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ù rimborso per gli acquisti di prima necessità, fino € 150 periodo assicurativo.</li> </ul>
<b>ASSISTENZA/ LEGALE</b>	<p>La garanzia prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ù <b>Costituzione della cauzione penale</b> nel limite di <b>€ 3.000</b> a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto <b>all'estero</b>. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso.</li> <li>Ù <b>Reperimento di un legale all'estero</b>, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie civili che coinvolgono direttamente l'Assicurato nel limite di <b>€ 500</b>.</li> </ul>
<b>MOBILE PHONE PROTECTION</b>	<p>La garanzia prevede:</p>

ù rimborso del traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi mediante la SIM Card sottratta a seguito di furto, **fino ad un massimo di €50,00** per evento e per periodo assicurativo.

**Che cosa NON è assicurato?**

<b>ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE</b>	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ù l'impresa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle prestazioni di assistenza dovute;</li> <li>ù per la prestazione <b>invio di un medico</b> l'impresa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;</li> <li>ù la prestazione <b>rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati</b> non è effettuata per familiari e compagni di viaggio che non siano assicurati;</li> <li>ù per la prestazione <b>invio di medicinali urgenti</b> non è preso a carico il costo dei farmaci;</li> <li>ù per la prestazione <b>protezione delle carte di credito</b> non è preso in carico il perfezionamento della procedura;</li> <li>ù per la prestazione <b>rientro della salma</b> non sono prese a carico le spese funerarie e per l'eventuale recupero della salma;</li> <li>ù le prestazioni <b>trasporto sanitario e rimpatrio/rientro sanitario</b> non saranno effettuate per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;</li> <li>• malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;</li> </ul> </li> <li>ù relativamente alle <b>spese mediche con pagamento diretto</b>, nel caso in cui l'impresa non possa effettuare il pagamento diretto, le stesse non saranno rimborsate in mancanza di autorizzazione da parte della Centrale Operativa;</li> <li>ù per la prestazione <b>rimborso delle spese per cure sostenute al rientro</b>, non vengono prese in carico le spese sostenute oltre 30 giorni dalla data del rientro.</li> <li>ù le prestazioni <b>anticipo di denaro e cauzione penale</b> non saranno concesse in assenza di adeguate garanzie bancarie.</li> </ul>
<b>BAGAGLIO</b>	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ù non è rimborsabile una cifra superiore ad € 150 per oggetto.</li> </ul>
<b>ASSISTENZA / LEGALE</b>	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ù la prestazione <b>costituzione della cauzione penale</b> non sarà concessa in assenza di adeguate garanzie bancarie.</li> </ul>
<b>MOBILE PHONE PROTECTION</b>	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ù non viene dato seguito alle richieste qualora l'apparecchio telefonico sia stato smarrito o perso;</li> </ul>

**Ci sono limiti di copertura?**

<b>ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE</b>	<p>Oltre alle esclusioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, l'impresa non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>! organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste;</li> <li>! per la garanzia spese mediche: il ricovero ospedaliero e il ricovero in regime di Day Hospital in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa;</li> <li>! viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;</li> <li>! interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;</li> <li>! cure riabilitative;</li> <li>! acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;</li> <li>! prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;</li> <li>! visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;</li> </ul>
--	--

	<p>! espianti e/o trapianti di organi;</p> <p>! partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;</p> <p>! pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;</p> <p>Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:</p> <p>! nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.</p> <p>! al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.</p> <p>Relativamente alle spese mediche su ogni rimborso viene applicata una <b>franchigia di €50</b> per sinistro.</p>
<b>BAGAGLIO</b>	<p>Oltre alle esclusioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:</p> <p>! derivanti o imputabili a rotture (a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina) e bagnamento e colaggio di liquidi;</p> <p>! verificatisi quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;</li> <li>• il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;</li> <li>• il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;</li> </ul> <p>! di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;</p> <p>! Sono inoltre esclusi i seguenti beni: il denaro in ogni sua forma; i titoli di qualsiasi genere, gli assegni, i traveller's chèques e le carte di credito; gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce; monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio; apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.); strumenti professionali, pc, telefoni portatili, smartphone, tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.</p>
<b>ASSISTENZA / TUTELA LEGALE</b>	<p>Oltre alle esclusioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, non sono presi in carico gli eventi o le spese conseguenti a:</p> <p>! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;</p> <p>! gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);</p> <p>! le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;</p> <p>! le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato.</p>
<b>MOBILE PHONE PROTECTION</b>	<p>Oltre alle esclusioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:</p> <p>! qualora la denuncia del sinistro non venga effettuata entro tre giorni dalla sua verificarsi o l'assicurato ne ha avuto conoscenza;</p> <p>! l'apparecchio telefonico sia stato smarrito o perso. Per smarrimento o perdita deve intendersi la perdita del possesso di un bene, scomparso in maniera non spiegabile, senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone;</p> <p>! l'apparecchio telefonico non sia di proprietà dell'Assicurato o se egli vi possa disporre in funzione di una formula Business;</p> <p>! l'apparecchio telefonico non sia stato reso inutilizzabile mediante blocco del codice IMEI, effettuato con apposita richiesta all'operatore telefonico e in ottemperanza alle procedure in essere;</p> <p>! la SIM Card non sia stata prontamente bloccata mediante le apposite procedure stabilite dall'operatore telefonico;</p> <p>! il furto abbia avuto ad oggetto un apparecchio telefonico incustodito. A titolo esemplificativo e non limitativo, qualora il furto sia avvenuto all'interno di un veicolo.</p> <p>! Inoltre Allianz Global Assistance non rimborsa il traffico telefonico qualora l'utilizzo fraudolento:</p> <p>! avvenga a seguito di ritardo non giustificabile ad opera dell'Assicurato nella richiesta di blocco;</p> <p>! sia successivo al blocco della SIM Card;</p> <p>! avvenga oltre 24 ore dal momento del furto;</p> <p>! sia operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia), i conviventi in stato di more uxorio e i parenti anche non conviventi.</p>

--	--

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b></p> <p><b>BAGAGLIO – MOBILE PHONE PROTECTION</b></p> <p>L'Assicurato ha l'obbligo di avvisare ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro fornendo i dati e la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione.</p> <p><b>ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE – ASSISTENZA LEGALE -</b></p> <p>In caso di necessità l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo i dati richiesti nel Contratto di Assicurazione.</p> <p>In caso di rimborso l'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve darne avviso entro 10 giorni dal rientro fornendo la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione.</p> <p>Le richieste di rimborso e gli eventuali sinistri vanno denunciati all'impresa con una delle seguenti tre modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via internet (sul sito <a href="http://www.ilmiosinistro.it">www.ilmiosinistro.it</a> nella sezione "Denuncia di sinistro");</li> <li>• via posta (all'indirizzo qui sotto indicato);</li> </ul> <p>Ogni comunicazione, nonché i documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale possono essere inoltrati a:</p> <p>AWP P&amp;C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Ufficio Sinistri Turismo Casella Postale 461 Via Cordusio 4 20123 MILANO</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> le prestazioni di assistenza sono fornite all'assicurato da enti/ strutture/ società/ professionisti convenzionati con l'impresa su incarico di quest'ultima.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non è prevista la gestione da parte di altre imprese.</p> <p><b>Prescrizione:</b> Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	L'impresa garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Sulla base delle comunicazioni inviate dal Contraente, così come convenuto nelle condizioni generali di assicurazione, la Società provvederà ad emettere mensilmente una appendice di regolamento premi. Il Contraente si impegna a versare alla Società direttamente o per il tramite dell'agenzia a cui è assegnata la polizza, l'importo dovuto, nei termini e modalità previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
<b>Rimborso</b>	Non è previsto per questo contratto.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non sono previste ulteriori informazioni oltre a quelle indicate nel DIP.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

**Come posso disdire la polizza?**

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non sono previste ulteriori informazioni oltre a quelle indicate nel DIP.
<b>Risoluzione</b>	Non sono previste ulteriori informazioni oltre a quelle indicate nel DIP.

**A chi è rivolto questo prodotto?**

A tutti coloro che acquistano un viaggio a scopo turistico, di studio e di affari.

**Quali costi devo sostenere?**

Non sono previsti costi di intermediazione.

**COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Servizio Qualità AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia) fax: +39 02 26 624 008 e-mail: <a href="mailto:reclamiawp@allianz.com">reclamiawp@allianz.com</a> La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, <a href="mailto:pec.ivass@pec.ivass.it">pec: ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>  Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):**

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/</a>

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### DEFINIZIONI (includere nelle definizioni riguardanti le condizioni per l'Assicurato)

Nel testo che segue si intende per:

**Allianz Global Assistance:** marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la società stessa.

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Bagaglio:** l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.

**Centrale Operativa:** la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

**Codice IMEI:** il codice che identifica univocamente l'apparecchio telefonico di proprietà dell'Assicurato.

**Domicilio:** il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

**Europa:** i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

**Familiare:** il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

**Federazione Russa** il paese transcontinentale che si estende tra l'Europa e l'Asia.

**Franchigia/scoperto:** la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

**Italia:** il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

**Istituto di Cura:** struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

**Mondo:** i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia, Europa e Federazione Russa.

**Malattia:** l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Malattia acuta:** processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.

**Malattia cronica:** qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.

**Malattia preesistente:** malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della garanzia.

**Pacchetto turistico:** i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (di cui all'art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.

**Premio:** la somma (imposte comprese) dovuta alla Società.

**Residenza:** il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

**Società:** AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito anche denominata Allianz Global Assistance.

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### A. Oggetto della Convenzione Assicurativa

Allianz Global Assistance, in ottemperanza dei disposti previsti nella presente Convenzione, si obbliga nei confronti del Contraente/Tour Operator a prestare ai Clienti/viaggiatori (assicurati) residenti e/o domiciliati in Italia iscritti ad un viaggio/soggiorno organizzato dal Tour Operator stesso, le garanzie assicurative così come definite nella sezione "Norme che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative" con la formula "inclusione automatica".

Condizioni di assicurazione\_CONTRAENTE\_SET INFORMATIVO AZ3 ASS-SM-BAG- BASIC AUT 9593 ACENTRO - Pagina 1 di 5

**AWP P&C S.A.**  
Sede Legale  
7 rue Dora Maar,  
93400 Saint-Cuen  
France

Capitale Sociale  
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni dall'Autorité  
de contrôle prudentiel et de  
résolution (ACPR)  
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese  
e delle Società Francesi  
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza  
Generale per l'Italia**

Viale Brenta, 37 - 20139 Milano (Italia)  
Tel: 02.23695.1

[www.allianz-global-assistance.it](http://www.allianz-global-assistance.it)

Codice Fiscale, Partita IVA e  
iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio  
dell'attività Assicurativa  
in Italia in regime  
di stabilimento, iscritta  
in data 3 novembre 2010  
al n. 1.00090, all'appendice  
dell'albo Imprese Assicurative,  
Elenco I



## B. Modalità di applicazione della Convenzione Assicurativa

Il Tour Operator si obbliga a:

- riportare sulle pubblicazioni inerenti i viaggi (riportare sulle pubblicazioni inerenti i viaggi (cataloghi e/o opuscoli informativi, ivi compresi quelli in formato elettronico, siano essi presenti sul sito internet del Tour Operator, siano essi inoltrati direttamente tramite strumenti quali "newsletter") le condizioni tutte che regolano le garanzie assicurative della presente Convenzione e le modalità di stipulazione della polizza, che dovrà essere proposta in abbinamento a tutti i viaggi commercializzati, fatto salvo il caso di esplicito rifiuto da parte del Cliente evidenziando, con apposito logo, la Società assicuratrice. L'adempimento dell'onere previsto da questo specifico punto non impegna Allianz Global Assistance a riconoscere alcun contributo pubblicitario;
- sottoporre il testo di stampa ad Allianz Global Assistance, che provvederà a verificarne il contenuto ed a rilasciare regolare autorizzazione;
- trasmettere ad Allianz Global Assistance una copia di ciascun programma di viaggio ove è prevista la copertura assicurativa;
- portare a conoscenza di ciascun Assicurato, *prima della prenotazione del viaggio*, le conformi condizioni contrattuali integrali che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative, unitamente all'informativa privacy;
- mettere a disposizione sul proprio sito web le condizioni assicurative;
- fornire a ciascun Assicurato prima della partenza del viaggio il certificato assicurativo, predisposto da Allianz Global Assistance riportante le conformi condizioni che regolano le garanzie detto documento assume veste contrattuale;
- trasmettere ad Allianz Global Assistance:

### **settimanalmente, nella giornata di lunedì, ad uso dell'ufficio sinistri**

- "file" contenente le seguenti informazioni dei Clienti/Viaggiatori prenotati nella settimana precedente
  - codice agenzia
  - numero della Pratica;
  - cognome e nome dell'Assicurato,
  - data di prenotazione;
  - data di inizio e fine viaggio;
  - destinazione del viaggio;
  - costo del viaggio;
  - premio assicurativo pagato;

### **mensilmente entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, ad uso dell'ufficio assunzioni**

- "file" contenente le seguenti informazioni relative ai Clienti/Viaggiatori partiti nel mese oggetto di resoconto:
  - codice agenzia
  - numero della Pratica;
  - cognome e nome dell'Assicurato;
  - data di prenotazione;
  - data di inizio e fine viaggio;
  - destinazione del viaggio;
  - costo del viaggio;
  - premio assicurativo pagato

Detti "file" dovranno essere di tipo telematico. La loro trasmissione e la loro strutturazione in particolare dovranno essere preventivamente concordate.

In caso di mancata comunicazione da parte del Tour Operator ad Allianz Global Assistance di nominativi Assicurati o disaccordo in merito alle comunicazioni degli Assicurati, Allianz Global Assistance provvederà in ogni caso ad erogare la garanzia di polizza agli Assicurati e resteranno a carico del Tour Operator gli eventuali costi sostenuti da Allianz Global Assistance per la fornitura di tali prestazioni/garanzie. Il Tour Operator si impegna a rimborsare i costi sostenuti entro e non oltre i 30 giorni successivi al pervenimento della relativa richiesta.

h) riportare sull'Estratto Conto di Prenotazione il premio pagato dall'Assicurato.

## C. Proroga della Convenzione

In mancanza di disdetta da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente.

In caso di disdetta, la Società terrà in copertura fino al termine delle programmazione in corso tutti i Clienti/viaggiatori del Tour Operator, i cui viaggi/soggiorni siano stati prenotati anteriormente alla data di cessazione del contratto, sempreché per gli stessi il Tour Operator abbia corrisposto il relativo premio.

#### D. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Tour Operator devono essere fatte per iscritto ad Allianz Global Assistance. Se esse hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti o modificazioni, queste, per essere valide, devono risultare da una dichiarazione firmata da Allianz Global Assistance e dal Tour Operator.

#### E. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### F. Foro Competente

Per tutte le controversie tra la Società e l'Assicurato, relative al presente contratto di assicurazione, il foro competente esclusivo sarà quello di Milano.

#### G. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Tour Operator relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### H. Aggravamento del rischio

Il Tour Operator deve dare comunicazione scritta ad Allianz Global Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Allianz Global Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

#### I. Altre assicurazioni

Il Tour Operator deve comunicare per iscritto ad Allianz Global Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve dare avviso scritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

#### J. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana.

#### K. Regolamento premio

Sulla base delle comunicazioni inviate dal Contraente, così come convenuto all'art. B, la Società provvederà ad emettere mensilmente una appendice di regolamento premi.

Il Contraente si impegna a versare alla Società, per il tramite dell'agenzia a cui è assegnata la polizza, l'importo dovuto, nei termini e modalità previsti al successivo art. L.

#### L. Termini di pagamento dei premi

Il Tour Operator si impegna ad effettuare il pagamento dei premi ad Allianz Global Assistance sulla base del seguente schema:

- Appendici di Regolazione Premio mensili: entro il 30° giorno del mese successivo a quello del mese di emissione.

Trascorsi i termini sopra convenuti Allianz Global Assistance avrà facoltà di agire per il recupero del credito. In caso di mancato pagamento resta inteso che verranno applicati automaticamente gli interessi di mora secondo i disposti del D.Lgs. 231/2002.

#### M. Regolamenti premi temporanei

In caso di impossibilità di effettuare la regolamentazione premi mensile per qualsiasi motivo non imputabile ad Allianz Global Assistance, si conviene sin d'ora tra le Parti che è data facoltà ad Allianz Global Assistance di emettere un'appendice di regolamento premi mensile temporaneo corrispondente ad un importo pari all'85% della media dei regolamenti dei tre mesi precedenti. I regolamenti premio temporanei dovranno essere pagati (al netto delle provvigioni) negli stessi termini previsti al precedente art. L. Detti importi verranno scalati in occasione della regolamentazione premi effettiva riferita al periodo per il quale sono stati emessi.

#### N. Regolamenti premi errati – sostituzione

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle appendici di regolazione premi senza che sia pervenuto ad Allianz Global Assistance per iscritto un reclamo specifico, le appendici di regolazione stesse si intenderanno approvate dal Tour Operator con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze dei conteggi. In caso di eventuali riemissioni di regolamenti premio (anche temporanei) in sostituzione di titoli già emessi, la data da

considerare da cui far decorrere il termine per il pagamento degli stessi deve intendersi quella originaria riferita al regolamento sostituito. Qualora il regolamento premi sostitutivo venga emesso, per motivi ascrivibili ad Allianz Global Assistance, in data successiva al termine ultimo di pagamento originariamente previsto, il regolamento stesso deve intendersi da corrispondere il giorno immediatamente successivo alla data di emissione riportata sul documento.

**O. Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)**

- 1) nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo.
- 2) Allianz Global Assistance aderisce alle disposizioni stabilite dalla comunità internazionale, che prevedono specifiche restrizioni nei confronti di soggetti rientranti nelle black list predisposte dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti.

**P. Verifiche e controlli**

Allianz Global Assistance, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Tour Operator, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione. Il Tour Operator si impegna a mettere a disposizione di Allianz Global Assistance e dei suoi rappresentanti autorizzati, durante l'orario di ufficio, per un periodo di 12 mesi successivi alla scadenza del contratto, e presso la sede del Tour Operator, i documenti, gli atti, le registrazioni ed i conti tenuti dal Tour Operator stesso e utili ad Allianz Global Assistance per verificare la regolarità contrattuale relativamente al presente contratto.

**Q. Decreto legislativo 231/2001**

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, le parti dichiarano e garantiscono che, nell'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, la Società, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle stesse o di una delle loro unità organizzative, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle Società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001, senza tuttavia che tale dichiarazione e garanzia comporti che le Società o tutti i predetti soggetti possano essere considerati, per quanto riguarda le Società, compresi tra quelli di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto 231/2001.

Resta altresì inteso che in caso di violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra, la presente Convenzione potrà essere risolta dalle parti, ciascuna delle quali sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

**R. Ottemperanza alle norme anti-corrruzione**

La parti dichiarano e garantiscono che durante l'attività di negoziazione e formazione della presente Convenzione, come pure durante e dopo l'esecuzione della stessa, hanno integralmente rispettato e rispetteranno le seguenti regole di condotta:

- le parti non devono effettuare alcuna offerta, pagamento, promessa di pagamento o autorizzazione al pagamento di qualsiasi somma di denaro, anche a titolo di commissione, trattenuta o altro titolo, o effettuare alcuna donazione, regalia, promessa di dare o fare, o autorizzare la dazione di alcunché di valore a qualsiasi pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, funzionario pubblico o loro famigliari, a qualunque partito politico od esponente di partito, o a qualsiasi rappresentante di impresa pubblica e a qualunque terzo anche privato, con lo scopo di indebitamente influenzare il destinatario, oppure di ottenere o mantenere rapporti di affari, commesse o contratti, o altrimenti procurarsi qualsiasi illegittimo vantaggio nella propria attività;
- le parti non devono permettere o autorizzare che sia svolta alcuna azione, comprese le attività contemplate nel proprio oggetto sociale, nonché quelle previste dal presente Contratto, che potrebbe causare la violazione da parte di entrambe della normativa Anti-corrruzione;
- le parti devono dichiarare tutti i pagamenti che le stesse hanno effettuato, sono obbligate ad effettuare o intendono effettuare a favore di qualsiasi agente, broker, mediatore o altro intermediario, in connessione con l'oggetto del presente Contratto e con la stipula ed esecuzione del medesimo;
- ciascuna parte non può offrire, promettere o accordare all'altra, o ad alcun dipendente o amministratore delle medesime coinvolto nella conclusione o nell'esecuzione del presente Contratto, o a qualunque terzo, nessuna liberalità, donazione, regalia o somma di denaro, anche sotto forma di beni e/o servizi, materiali o immateriali, al fine di ottenere o prorogare la stipulazione di un contratto tra le parti. Ciascuna parte non può nemmeno accordare

all'altra, o ai suoi amministratori o dipendenti, alcun trattamento più favorevole dell'ordinario, al fine di ricevere qualsivoglia illegittimo vantaggio nell'affidamento di una commessa, compreso il presente Contratto e la sua esecuzione;

- qualora ciascuna delle Parti venga a conoscenza di qualsiasi condotta posta in essere da alcuno dei propri dipendenti, amministratori, agenti, rappresentanti, subappaltatori o terzi contraenti che costituisca corruzione o sia comunque non in linea con quanto previsto dalla presente clausola, o qualora ciascuna delle parti abbia uno specifico e motivato sospetto del verificarsi di una simile condotta, essa deve immediatamente informare in proposito l'altra parte.

### S. Privacy

Le Parti dichiarano di avere piena e completa conoscenza dei propri obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati (ovverossia il GDPR 2016/679 del 27 Aprile 2016, il Codice Privacy – D.Lgs 196/2003 - e qualsiasi altra legge, regolamento, raccomandazione o parere dell'Unione Europea o dell'Italia che sostituisca, aggiunga, modifichi, estenda, abroghi o consolidi la normativa sulla protezione dei dati) applicabile alle attività di trattamento effettuate nel contesto dell'Accordo.

Ciascuna parte si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulla protezione dei dati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti gli obblighi giuridici relativi alla protezione dei dati personali ad essi applicabili nella loro qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, considerato che ciascuna parte elabora rispettivamente i dati personali per il proprio scopo esclusivo come definito dal presente accordo.

Ciascuna delle Parti garantisce all'altra che tutti i dati personali relativi ai Clienti, raccolti per le sole finalità previste dal presente accordo, saranno ottenuti in modo legittimo, che effettuerà qualsiasi notifica richiesta e che otterrà, e in ogni momento manterrà una registrazione del trattamento in conformità con la normativa sulla protezione dei dati (se applicabile) appropriata per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo.

Inoltre, ciascuna Parte garantisce che, ove richiesto dalla normativa, i Clienti abbiano prestato tutti i consensi necessari per il trattamento dei propri dati personali.

Tutti i dati personali relativi ai Clienti saranno utilizzati solo allo scopo indicato dal presente Accordo, e per gli scopi strettamente correlati, nel rispetto degli obblighi relativi alla protezione dei dati personali richiesta in Italia, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), del Codice Privacy e della normativa di settore.

### T. Risoluzione della Convenzione

Allianz Global Assistance avrà facoltà di risolvere il presente Contratto:

- 1) In caso di mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. K e L per la rimessa dei premi raccolti. Verificato l'inadempimento, Allianz Global Assistance invierà una diffida ad adempiere tramite lettera raccomandata A.R., richiedendo il saldo dei premi entro giorni 15 dal ricevimento della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto, senza che si rendano necessarie ulteriori comunicazioni;
- 2) qualora nei confronti del Tour Operator e/o dei suoi rappresentanti legali siano emessi provvedimenti sanzionatori da parte delle dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti, di cui all'art. O comma 2;
- 3) In caso di violazione degli obblighi in materia di "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – D. Lgs. 231/2001", di cui all'art. Q;
- 4) in caso di violazione degli obblighi in tema di normativa anti-corruzione, di cui all'art. R.

In conseguenza dell'intervenuta risoluzione del contratto:

- a) Allianz Global Assistance garantirà la copertura assicurativa nei confronti degli Assicurati che avranno aderito alle garanzie entro la data in cui si è verificato il recesso;
- b) il Tour Operator si impegna ad interrompere immediatamente la commercializzazione delle garanzie fornite da Allianz Global Assistance, facendosi carico delle dovute comunicazioni nei confronti della clientela.

### U. Programmazioni Assicurate

La Convenzione Assicurativa si applica a tutta la programmazione

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO

### INDICE

DEFINIZIONI	pag. 1
NORME COMUNI ALLE GARANZIE	
1. Operatività delle garanzie	pag. 2
2. Decorrenza e Scadenza delle garanzie	pag. 2
3. Forma delle Comunicazioni	pag. 2
4. Oneri Fiscali	pag. 2
5. Rinvio alle Norme di Legge	pag. 2
6. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)	pag. 2
7. Esagerazione Dolosa del Danno	pag. 3
8. Diritto di Surroga	pag. 3
9. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro	pag. 3
GARANZIE	
1. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE	pag. 3
2. ASSISTENZA LEGALE	pag. 6
3. BAGAGLIO	pag. 6
4. MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION	pag. 7
5. TABELLA CAPITALI ASSICURATI	pag. 8
6. IN CASO DI SINISTRO	pag. 8

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

<b>Allianz Global Assistance:</b>	marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la società stessa.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Bagaglio:</b>	l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
<b>Centrale Operativa:</b>	la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
<b>Codice IMEI:</b>	il codice che identifica univocamente l'apparecchio telefonico di proprietà dell'Assicurato.
<b>Domicilio:</b>	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
<b>Europa:</b>	i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
<b>Familiare:</b>	il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
<b>Federazione Russa</b>	il paese transcontinentale che si estende tra l'Europa e l'Asia.
<b>Franchigia/scoperto:</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
<b>Infortunio:</b>	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
<b>Italia:</b>	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
<b>Istituto di Cura:</b>	struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
<b>Mondo:</b>	i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia, Europa e Federazione Russa.
<b>Malattia:</b>	l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Condizioni di assicurazione\_ ASSICURATO\_SET INFORMATIVO AZ3 ASS-SM-BAG- BASIC AUT 9593 ACENTRO - Pagina 1 di 9

**AWP P&C S.A.**  
Sede Legale  
7 rue Dora Maar,  
93400 Saint-Cuen  
France

Capitale Sociale  
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni dall'Autorité  
de contrôle prudentiel et de  
résolution (ACPR)  
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese  
e delle Società Francesi  
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza  
Generale per l'Italia**  
Viale Brenta, 37 - 20139 Milano (Italia)  
Tel: 02.23695.1  
[www.allianz-global-assistance.it](http://www.allianz-global-assistance.it)

Codice Fiscale, Partita IVA e  
iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio  
dell'attività Assicurativa  
in Italia in regime  
di stabilimento, iscritta  
in data 3 novembre 2010  
al n. 1.00090, all'appendice  
dell'albo Imprese Assicuratrici,  
Elenco I



<b>Malattia acuta:</b>	processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
<b>Malattia cronica:</b>	qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
<b>Malattia preesistente:</b>	malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della garanzia.
<b>Pacchetto turistico:</b>	i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. trasporto;</li> <li>b. alloggio;</li> <li>c. servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (di cui all'art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.</li> </ul>
<b>Premio:</b>	la somma (imposte comprese) dovuta alla Società.
<b>Residenza:</b>	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
<b>Società:</b>	AWP P&C S.A.. – Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito anche denominata Allianz Global Assistance.

## NORME COMUNI ALLE GARANZIE

### 1. Operatività delle garanzie

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia.
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione o la partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito [www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/](http://www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/).

**La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.**

### 2. Decorrenza e Scadenza delle garanzie

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, e di affari, con un massimo comunque di **30 giorni** a decorrere dalla data di partenza ;

### 3. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

### 4. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del soggetto che paga il Premio

### 5. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

### 6. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi (**salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo**), sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;

- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p) malattie psichiche;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene.

### 7. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

### 8. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

### 9. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

## GARANZIE

### 1. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

Condizioni di assicurazione\_ ASSICURATO\_SET INFORMATIVO AZ3 ASS-SM-BAG- BASIC AUT 9593 ACENTRO - Pagina 3 di 9

**AWP P&C S.A.**  
Sede Legale  
7 rue Dora Maar,  
93400 Saint-Cuen  
France

Capitale Sociale  
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni dall'Autorité  
de contrôle prudentiel et de  
résolution (ACPR)  
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese  
e delle Società Francesi  
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza  
Generale per l'Italia**  
Viale Brenta, 37 - 20139 Milano (Italia)  
Tel: 02.23695.1  
[www.allianz-global-assistance.it](http://www.allianz-global-assistance.it)

Codice Fiscale, Partita IVA e  
iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio  
dell'attività Assicurativa  
in Italia in regime  
di stabilimento, iscritta  
in data 3 novembre 2010  
al n. 1.00090, all'appendice  
dell'albo Imprese Assicuratrici,  
Elenco I



### 1.1 Oggetto

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

a) **consulenza medica telefonica**, qualora a seguito di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;

b) **invio di un medico** in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.

**AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.**

c) **segnalazione di un medico specialista**. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;

d) **trasporto sanitario organizzato** dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;

e) **rimpatrio/rientro sanitario organizzato** alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo e della Federazione Russa.

**Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:**

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

f) **assistenza infermieristica** presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;

g) **Spese mediche** – Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti previsti per destinazione dalla **Tabella Capitali Assicurati**, con il sotto limite per le rette di degenza di **€250,00** al giorno.

Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

#### Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione **al rimborso**, nei limiti previsti per destinazione dalla **Tabella Capitali Assicurati**:

a) delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero

b) delle spese:

- per visite mediche,
- farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
- per cure ambulatoriali,
- di soccorso e ricerca in mare e montagna.
- per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all'estero e nel limite di **€500,00**.

c) delle spese:

- mediche di bordo;
- per cure odontoiatriche urgenti;

#### I rimborsi tutti verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di €50,00 per sinistro.

h) **rientro contemporaneo dei familiari e di un compagno di viaggio**, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di **€1.000,00** per evento;

i) **rientro accompagnato di un minore assicurato**. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dall'Assicurato, nei casi in cui lo stesso si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;

l) **rientro anticipato dell'Assicurato, dei familiari e di un compagno di viaggio** con lui in viaggio ed assicurati nella medesima pratica, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;

- m) **viaggio di andata e di ritorno di un familiare** per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa-Fed. Russa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;
- n) **pagamento delle spese di prolungamento soggiorno** nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno oltre la data prevista per il rientro, a seguito di malattia o infortunio, od a seguito di smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (purché regolarmente denunciato alle Autorità Locali), Allianz Global Assistance rimborsa le spese supplementari di albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato e per i suoi familiari (o per un compagno di viaggio), purché assicurati, con il limite di € 50,00 al giorno e per un massimo di 3 giorni;
- o) **rientro dell'Assicurato convalescente**, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
- p) **reperimento ed invio di medicinali** irreperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;
- q) **trasmissione di messaggi urgenti** a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
- r) **protezione delle carte di credito**, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
- s) **trasporto della salma** fino al luogo di sepoltura in Italia. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre, di inumazione e per l'eventuale recupero della salma;
- t) **trasferimento di denaro** fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- u) **rimborso spese telefoniche** fino a € 50,00 se documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di "roaming internazionale" sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza.

### 1.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.  
Per la garanzia Spese Mediche di cui alla lettera g) dell'art. 1.1, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso Allianz Global Assistance, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
  - b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
  - c) interruzione volontaria della gravidanza;
  - d) cure riabilitative;
  - e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
  - f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
  - g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
  - h) espianti e/o trapianti di organi;
  - i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
  - j) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
- k) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
  - l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

### 1.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti

- del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Spese Mediche" di cui all'art. 1.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
- b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
    - aereo di linea (classe economica);
    - treno di prima classe;
  - c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
    - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
    - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
    - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
  - d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
  - e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
  - f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

**In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d'Emergenza.**

## 2. ASSISTENZA LEGALE

### 2.1 Oggetto

Allianz Global Assistance, preventivamente contattata provvede a:

- a) **Costituire la cauzione penale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati** a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero.  
L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso.
- b) **Reperire un legale all'estero**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie civili che coinvolgano direttamente l'Assicurato **nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati**.

### 2.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- d) le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato.

## 3. BAGAGLIO

### 3.1 Oggetto

Allianz Global Assistance indennizzerà l'Assicurato per i danni materiali e diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.

In eccedenza al capitale assicurato, Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.

### 3.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

La garanzia non è operante per i danni:

- a) derivanti o imputabili a:
- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
  - bagnamento e colaggio di liquidi;
- b) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
  - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
  - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- d) denaro in ogni sua forma;
- e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
- f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
- g) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
- h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
- i) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smartphone, tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

### 3.3 Criteri e Limiti di Indennizzo

L'indennizzo verrà corrisposto:

- a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella **"Tabella Capitali Assicurati"**. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod.Civ.;
- b) **con il limite per oggetto di € 150,00** e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

## 4. MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION

### 4.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa il traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi mediante la SIM Card sottratta, fino ad un massimo di **€ 50,00** per evento e per periodo assicurativo.

### 4.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)

**Allianz Global Assistance non dà seguito alle richieste qualora:**

- a) **qualora la denuncia del sinistro non venga effettuata entro tre giorni dalla suo verificarsi o l'assicurato ne ha avuto conoscenza;**
- b) l'apparecchio telefonico sia stato smarrito o perso. Per smarrimento o perdita deve intendersi la perdita del possesso di un bene, scomparso in maniera non spiegabile, senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone;
- c) l'apparecchio telefonico non sia di proprietà dell'Assicurato o se egli vi possa disporre in funzione di una formula Business;
- d) l'apparecchio telefonico non sia stato reso inutilizzabile mediante blocco del codice IMEI, effettuato con apposita richiesta all'operatore telefonico e in ottemperanza alle procedure in essere;
- e) la SIM Card non sia stata prontamente bloccata mediante le apposite procedure stabilite dall'operatore telefonico;
- f) il furto abbia avuto ad oggetto un apparecchio telefonico incustodito. A titolo esemplificativo e non limitativo, qualora il furto sia avvenuto all'interno di un veicolo.

### Inoltre

Allianz Global Assistance non rimborsa il traffico telefonico qualora l'utilizzo fraudolento:

- a) avvenga a seguito di ritardo non giustificabile ad opera dell'Assicurato nella richiesta di blocco;
- b) sia successivo al blocco della SIM Card;

- c) avvenga oltre **24 ore** dal momento del furto;  
 d) sia operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia), i conviventi in stato di more uxorio e i parenti anche non conviventi.

## 5. TABELLA CAPITALI ASSICURATI

GARANZIE	DESTINAZIONE DEL VIAGGIO			
	ITALIA	EUROPA	MONDO	FED.RUSSA
<b>BAGAGLIO</b>				
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Limite per oggetto	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Acquisti di prima necessità	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
<b>ASSISTENZA LEGALE</b>				
Costituzione della cauzione penale	no	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Reperimento di un legale all'estero		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
<b>ASSISTENZA E SPESE MEDICHE</b>				
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche.	€ 1.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:				
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
- spese per visite mediche, farmaceutiche, di soccorso e ricerca in mare e montagna	€ 300,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
- per cure sostenute al rientro, <b>entro 30</b> giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio avvenuto all'estero.	no	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
<b>MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION</b>		€ 50,00 per evento e periodo assicurativo		

## 6. IN CASO DI SINISTRO

### Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato (o chi per esso) deve:

#### BAGAGLIO

darne avviso scritto ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** entro **10 giorni** dal rientro, specificando:

- le circostanze dell'evento;
- i dati anagrafici ed il recapito;
- il codice fiscale;

allegare:

- Certificato Assicurativo;

in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
- in caso di furto, scippo o rapina:
- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

## ASSISTENZA ALLA PERSONA - SPESE MEDICHE E ASSISTENZA LEGALE

### Per ogni richiesta di Assistenza

contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- numero di polizza;
- dati anagrafici e recapito.
- il codice fiscale

### Per richieste di Rimborso di Spese Mediche direttamente sostenute

darne avviso scritto ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** entro **10 giorni** dal rientro, specificando:

- le circostanze dell'evento;
- i dati anagrafici ed il recapito;
- il codice fiscale;

allegare

- Certificato Assicurativo;
- certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.

## MOBILE TRAVEL PROTECTION

dare avviso a Allianz Global Assistance entro **10 giorni** dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (on-line o scritta):

- numero di polizza;
- descrizione delle circostanze dell'evento;
- dati anagrafici, recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento,

inviando inoltre:

- copia della denuncia alle Autorità Competenti;
- copia della documentazione attestante il blocco della Carta SIM;
- copia dell'estratto conto dettagliato rilasciato dal gestore telefonico attestante il traffico effettuato fraudolentemente.

**Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle singole garanzie.**

**Per tutte le informazioni e denunce sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:**

[www.ilmiosinistro.it](http://www.ilmiosinistro.it)

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, ad:

**AWP P&C S. A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Servizio Liquidazione Danni**  
**Casella postale 461**  
**Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

- Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.
- Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

**In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero indicato nel certificato assicurativo.**

## Informativa per la privacy

### Abbiamo cura dei suoi dati personali

**AWP P&C S.A.**, Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, AWP), con sede in V.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi.

La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.

Qualora, in fase di emissione della polizza, vengano forniti i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

#### 1. Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. AWP è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

#### 2. Quali dati personali saranno raccolti?

Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:

- Cognome, nome
- dati del viaggio prenotato

#### 3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che otterremo da ACENTRO TURISMO S.p.A per diverse finalità, come indicato di seguito:

- ü *Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza*
- ü *Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi)*
- ü *Per gestire le somme dovute*
- ü *Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi e prevenzione dei reati di terrorismo*
- ü *Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)*
- ü *Per verificare la qualità dei servizi prestati e la soddisfazione della clientela*

Per le finalità sopra indicate specificiamo che il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le verifiche di qualità del servizio.

Nel caso in cui non desideri comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.

#### 4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?

Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere divulgati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

- Autorità pubbliche, strutture sanitarie

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- Altre società del Gruppo Allianz, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, strutture sanitarie, società di autonoleggio, società di soccorso stradale, società di trasporti, consulenti tecnici, periti, avvocati, riparatori), società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti);

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analogo natura).

## 5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo <https://www.allianz-partners.com/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html>. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.

## 6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il Suo nuovo assicuratore;
- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

## 7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo.

A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano.

È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.

## 8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Conserviamo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- ù Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ù Dati relativi ai sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ù Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili – 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- ù Dati relativi ai reclami – 5 [cinque] anni dalla trattazione del reclamo ai sensi dell'art. 9 co. 6 del Regolamento IVASS n. 24/2008
- ù Dati relativi alla verifica di qualità del servizio – 1 (un) anno dall'eventuale richiesta di valutazione all'Interessato

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

## 9. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

**AWP P&C S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Data Protection Officer  
**Viale Brenta 32**  
**20139 MILANO**  
E-mail: [privacyawpitaly@allianz.com](mailto:privacyawpitaly@allianz.com)

## 10. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata il 02.07.2018.